



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 72

Oggetto:

ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L.
AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP)

L'anno duemilaventidue il giorno VENTOTTO del mese LUGLIO, alle ore 13.50, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) GENOVESE	Salvatore	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	

Presiede il Sindaco Dott. **Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. GIAMPORCARO DANIELE

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 27-07-2022

Il Resp. P.O. AREA III- LL.PP.
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs./267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 27/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Milena Sorbello

Milena Sorbello

Il dott. Giuseppe Stefio nella sua qualità di sindaco pro-tempore sottopone alla G.M. la seguente proposta di Deliberazione:

PREMESSO

- Che le modifiche apportate dall'52 comma 1 della Legge 9 luglio 2021 n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni già dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, hanno stabilito che *«limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»*, **imponendo di fatto a tutti i comuni non capoluogo di Provincia, di associarsi ad una centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara per tutti gli interventi afferenti alle opere PNRR e PNC.**
- Che il Comune di Carlentini è beneficiario di n.9 interventi afferenti al PNRR per un totale di € 7.500,000,00, ed ulteriori bandi di finanziamenti sempre afferenti al PNRR, per progetti già presentati da questo stesso Ente, sono attualmente in corso di definizione;
- Che la mancata adesione ad una Centrale di Committenza qualificata, comporterebbe di fatto l'impossibilità ad espletare le procedure di gara e quindi la perdita di tutti i finanziamenti ottenuti, con grave danno erariale per l'Ente;
- Che la tempistica dettata dai rispettivi decreti di finanziamento e dagli Atti d'Obbligo già stipulati da questo Ente per gli interventi di OO.PP. finanziate dal PNRR, non consente ulteriori indugi per l'adesione ad una Centrale di Committenza qualificata, in considerazione anche della complessità degli adempimenti e degli obblighi imposti dai dai finanziamenti in capo al PNRR;

PRESO ATTO CHE:

- Questa Amministrazione con propria delibera G.M. n.71 del 14.07.2022, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D.Lgs. n.175 del 19/08/2016;
- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto esse non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza "
- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- a partire dal 3 dicembre 2015 si è avviata una progressiva sottoscrizione di capitale che ha visto alla data del 31/12/2018 la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro 421.802,10 (quattrocentovenunomilaottocentodieci/10), poi estesa in data 4 marzo 2019 a euro 600.000,00 (Atto del Notaio Prodigio del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997), ulteriormente ampliata e prorogata, giusto Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n. 209, Racc. n.142, al 31/12/2021 fino all'importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodieci/10); in data 6 dicembre per Atto del Notaio si è prorogato il termine per la sottoscrizione del capitale sociale, precedentemente deliberata, al 31/12/2023.
- in data 6 dicembre 2021 l'Assemblea dei Soci ha ratificato all'unanimità la scelta di conformarsi come Struttura di supporto al RUP ex art. 31 co. 9 del Codice dei contratti pubblici.

- Asmel Consortile risponde alla previsione di cui all'art.9, comma 2 della legge n.108/2021 di conversione del Decreto Governance PNRR, DL 77/2021, che espressamente dispone che «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni [...] possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati».
- Asmel Consortile è costituita quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel rispetto delle disposizioni dell'art.4, comma 2 lett. e del D.Lgs n.175/2016 (Testo unico sulle Società Partecipate – TUSP).
- Ai sensi dell'art.52, comma 12 della legge n.108/2021 di conversione del DL n.77/2021 dispone l'obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza per gare rientranti in tutto o in parte nel PNRR.
- Ai sensi dell'art.216 commi 9 e 10 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all'Anac quale Centrale di Committenza con Codice AUSA 0000355333.

RITENUTO

- Strategico, per quanto sopra riportato, l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire al fine di evitare la perdita dei finanziamenti ottenuti;
- Necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno - dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- Che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

VISTO

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- La certificazione del Responsabile dell'Ufficio ISAT del Comune di Carlentini, che attesta che al 31.12.2021 la popolazione del Comune risulta pari a n. 17.428 abitanti ;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

- 1. DI APPROVARE** la pregressa narrativa e la partecipazione dell'Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
- 2. DI APPROVARE** lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI PROCEDERE** alla sottoscrizione di una quota societaria una-tantum di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 2.614,20 determinata dal numero di abitanti (n. 17.428) moltiplicato per Euro 0, 15;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organi competenti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti Leggi e Regolamenti;
- 5. DI DARE MANDATO** al responsabile P.O. Area III – LL.PP. la predisposizione e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, conseguenziali a quanto deliberato con il presente atto ed impegnare dopo l'approvazione della Delibera Consiliare, la somma occorrente per l'acquisizione della quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 2.614,20 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0, 15
- 6. DI DARE MANDATO** al rappresentante legale p.t. di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- 7. DI APPROVARE** il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione;
- 8. DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.12,comma 2,dellaL.R.n.44/91..

Il Sindaco
 Dott. Giuseppe Stefio


ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO il D.P.C.M. del 17/12/2021 “Ripartizione del fondo territoriale”

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante “T.U.E.L.”;


Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la pregressa narrativa e la partecipazione dell'Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
- 2. DI APPROVARE** lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI PROCEDERE** alla sottoscrizione di una quota societaria una-tantum di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 2.614,20 determinata dal numero di abitanti (n. 17.428) moltiplicato per Euro 0,15;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organi competenti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti Leggi e Regolamenti;
- 5. DI DARE MANDATO** al responsabile P.O. Area III – LL.PP. la predisposizione e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, consequenziali a quanto deliberato con il presente atto ed impegnare dopo l'approvazione della Delibera Consiliare, la somma occorrente per l'acquisizione della quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 2.614,20 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15
- 6. DI DARE MANDATO** al Rappresentante Legale p.t. di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- 7. DI APPROVARE** il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione;
- 8. DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.12,comma 2,dellaL.R.n.44/91..

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco



L'Assessore anziano



Il Segretario Generale

~~Dott. Daniele Giamporcuro~~



Affissa all'albo pretorio on line dal _____

Al _____

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 28/07/2022

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

~~Dott. Daniele Giamporcuro~~



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Allegato	B
all'atto	10.12.2011
rep. n.	3104
racc. n.	2475

ALLEGATO "B"

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ASMEI CONSORTILE soc. cons. a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata: "ASMEI CONSORTILE Soc. Cons. a r.l."

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e le iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
 - d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie.
 - e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
 - f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette dagli enti;
- Assicura inoltre agli enti:
- g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;

Antonio T. G. G.



la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;

svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili.

La società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;
- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società opera in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

La società opera secondo il modello dell'"in house providing"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà, ai sensi di legge, istituire un ufficio di progettazione e di direzione dei lavori, nonché di supporto per tutte le attività necessarie per l'esecuzione degli appalti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di collaudo. Inoltre la società potrà curare l'attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotta ai sensi delle legislazioni applicabili.

Ai sensi dei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati, la Società intende perseguire le funzioni proprie delle società Benefit con finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro;
- l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili;

- la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica e dell'attenzione all'ambiente, realizzando iniziative e progetti strumentali;

- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali impiegate nella attività;

- la promozione dello spirito e del messaggio delle società Benefit, presentando le proprie idee e esperienze in convegni, seminari, incontri, considerando parte della propria 'vocazione' diffondere questa nuova visione economica.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II


CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI-RECESSO

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodieci virgola dieci) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali, società dagli stessi totalmente partecipate, e/o loro organismi aggregativi. Non è ammesso essere soci della società



Antonio P. Cresti



senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' riconosciuto all'ente socio il diritto di recedere dalla partecipazione al capitale sociale, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2473 cc.

TITOLO III

DECISIONI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in

alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, e tutti sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.


Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal

A circular stamp is visible in the lower center of the page, partially overlapping the text of Article 11. It contains some illegible text and a central emblem. To the left of the stamp, there is a handwritten signature in dark ink.A large, stylized handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page.



Presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge. Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Al loro interno, essi designano, previo parere vincolante della Giunta per il controllo analogo, Presidente, Vicepresidente e Amministratore delegato. L'organo amministrativo, in forma collegiale e/o nei suoi singoli componenti, esercita le proprie funzioni in rappresentanza di tutti gli Enti Soci ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 5, lett.a) del D. Lgs n.50/2016. I poteri del Consiglio di Amministrazione sono quelli di cui al successivo articolo 14. L'operato del Consiglio di Amministrazione è sottoposto all'attività di indirizzo e controllo analogo. I membri del Consiglio d'Amministrazione avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre ad un eventuale compenso determinato dall'Assemblea.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato alla carica di amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D.lgs. n. 267/2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla L. n. 17/1982;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, salvi

gli effetti della riabilitazione;

- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è necessario il requisito della formazione professionale, imprenditoriale o di pubblica amministrazione ed una sperimentata competenza nel ruolo.

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o, in mancanza o impossibilità di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per età. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare i requisiti di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 143/1991, convertito in L. n. 197/1991.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte della maggioranza degli amministratori.

L'Organo Amministrativo delibera anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.


La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione, almeno tre giorni feriali prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.


Nell'avviso sono fissati la data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sia stato espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i suoi





Componenti e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere, ricevere documenti; siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati.

Il Consiglio di Amministrazione s'intenderà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ciascun ente socio esercita, sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione.

L'esercizio del controllo analogo congiunto è affidato a tutti i soci.

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

- a. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing;
- b. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola su tre principali livelli:

- a) livello strategico (indirizzo e controllo societario);
- b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);
- c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

Il controllo analogo congiunto viene esercitato attraverso un apposito organo, denominato Giunta per il controllo analogo congiunto, che si compone di nove amministratori locali di enti soci scelti dagli stessi.

I componenti della Giunta restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

I nove delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La Giunta per il controllo analogo partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione con potere di indirizzo, di monitoraggio e di controllo sulle deliberazioni dello stesso. La Giunta emana parere vincolante su ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, nell'esercizio del «controllo ex ante» tale parere vincolante va esercitato in merito all'approvazione dei documenti di programmazione, della definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e delle sue modifiche ovvero in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori a euro 40.000,00;

Nell'esercizio del «controllo contestuale» la Giunta per il controllo analogo può altresì richiedere al Consiglio di Amministrazione di fornire:

- relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- relazioni ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

La Giunta per il controllo analogo ha la possibilità di fornire



Antonio R. Galletti



indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house, disporre controlli ispettivi, richiedere la modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza, laddove previsti. Nell'esercizio del «controllo ex post», in fase di approvazione del rendiconto, la Giunta per il Controllo analogo richiede apposita relazione inerente i risultati raggiunti dall'organismo in house, indicando il conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

Articolo 14

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto.

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potranno:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e premi ed incentivi;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie,

magistratura ed uffici del lavoro;

- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;

- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;

- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad adeguarsi alle linee guida e direttive degli enti controllanti. Nessuno dei propri componenti potrà esercitare ruoli di controllo sulla società, essendo questi ultimi esclusivamente in capo alla Giunta per il controllo analogo congiunto. Tuttavia conserva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione se quanto impartitogli dagli enti stessi possa comprimere in modo indebito l'interesse della società e, in caso affermativo, il potere di richiedere una convocazione congiunta di Consiglio e Giunta, al fine di rappresentare le proprie valutazioni.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'Amministratore delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente, se nominato, nei casi previsti dal precedente articolo 14.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

La società può nominare un sindaco ovvero un collegio sindacale che avrà anche funzioni di revisore.


Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

L'organo di controllo può altresì svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società non decida di provvedere alla nomina di detto Organo.

Articolo 16 bis

Disposizioni sulle Società Benefit

La società a mezzo del proprio organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art.2 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La



relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:
-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.
Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Articolo 18

I soci approvano eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della

sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni; nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The upper signature is more legible and appears to be 'Stefano F. G. G.'. Below it is a second, more stylized signature. A circular stamp is partially visible behind the lower signature, but its text is illegible due to the ink and the angle of the page.

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Dante Cogliandro,
Notaio residente in Napoli, con studio ivi alla Via
Guantai Nuovi n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che
la presente copia composta di n. 48 fogli, è conforme
all'originale da me autenticato.

Si rilascia per uso consentito.

Napoli, 27 (ventisette), dicembre 2021 (duemilaventuno)



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE SCARL

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci eserciteranno le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l - attraverso lo strumento del cosiddetto "controllo analogo".

Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici; sarà pertanto possibile esercitare in tal modo una influenza determinante sia in sede di indirizzo, allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire e sia in sede di verifica dell'attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la gestione della società.

Premesso che gli enti soci esercitano la funzione di indirizzo mediante la partecipazione nelle modalità indicate nello statuto societario, la funzione di controllo va intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi dettati dagli enti e delle modalità operative con cui la società svolge la propria attività.

Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art.2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci potranno altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando "in tempo reale" che le azioni dell'organo amministrativo siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 2

ISTITUZIONE

E' istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo dell'attività della società.

Art. 3

Composizione

La Giunta per il controllo analogo è composta di tre membri nominati dall'Assemblea dei

soci.

L'Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce il compenso ad essi attribuito. Ai componenti la Giunta spetta altresì il rimborso delle spese. In occasione della prima riunione i componenti la Giunta indicano il Presidente che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Art. 4

Durata

I componenti della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 5

Attività della Giunta

La Giunta:

Valuta preventivamente l'adeguatezza delle scelte operate dall'organo amministrativo poste a base dei piani operativi, la loro corrispondenza agli indirizzi strategici e alle linee generali stabilite dall'Assemblea.

Interviene a dare indicazioni all'organo amministrativo per adeguare l'attività dello stesso alle indicazioni programmatiche dell'Assemblea.

Accerta in via successiva che l'attività svolta sia stata posta in essere in conformità con le indicazioni dell'Assemblea dei soci.

Riferisce all'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga e suggerisce alla stessa l'adozione di provvedimenti adeguati per una corretta gestione in ordine al controllo analogo.

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'organo amministrativo.

Presenta al termine dell'anno di mandato, un'apposita relazione in ordine all'attività svolta.

I componenti la Giunta per il Controllo Analogo hanno il dovere di astenersi in tutte le ipotesi che possano determinare un conflitto di interessi.

Art. 6

Modalità operative

La Giunta, nello svolgimento della propria attività, ha titolo ad intervenire su tutti gli aspetti della vita amministrativa della società. A tal fine nell'area riservata, presente sul sito informatico della società, cui si potrà accedere attraverso specifica password, saranno messi a disposizione per essere consultati tutti gli atti gestionali posti in essere dalla società e dal suo organo amministrativo.

Art. 7

Funzionamento

La Giunta si riunirà, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purchè in Italia) ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- Dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- Dall'organo di controllo.

A tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni. Come già esposto all'art.6 del presente regolamento, la Giunta avrà la possibilità di accedere agli atti dell'organo di amministrazione in qualsiasi momento, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili.

La consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci.

La Giunta redigerà per ciascuna riunione un apposito verbale, nell'ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull'attività dell'organo amministrativo e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive all'organo di amministrazione perché vi provveda. Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede la riunione.

I verbali della Giunta di cui al comma precedente saranno resi disponibili nella predetta area riservata dalla società a tutti i Soci.

Tutti i soci potranno inviare alla Giunta per il controllo analogo le proprie richieste di intervento sull'attività esercitata dalla società; la Giunta, assunte le opportune informazioni potrà indicare ulteriori azioni correttive all'organo di amministrazione.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei soci

Su richiesta motivata pervenuta da uno o più soci, la Giunta per il Controllo Analogo potrà chiedere all'organo di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci. L'organo di amministrazione dovrà provvedervi senza ritardo. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta

degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.